



PROVINCIA  
OLBIA TEMPIO

## **SETTORE 3**

**GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE  
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **D E T E R M I N A Z I O N E**

(art. 107, D.Leg.vo 18.08.2000, n° 267)

**N. 447 del 29 Settembre 2011**

**OGGETTO: Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso lo Sportello "Work e pari opportunità" dell'Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Olbia Tempio. Dott.ssa Soro Gerolama.**

---

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di Settembre, negli uffici della Provincia Olbia Tempio, il sottoscritto Dott. Giorgio SANNA, in qualità di dirigente del Settore Gestione e Organizzazione Risorse Umane, Lavoro e Formazione Professionale, così nominato con decreto n. 1/2011 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), procede all'adozione della seguente determinazione.

## IL DIRIGENTE

### **Richiamate:**

- \* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali).
- \* il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
- \* il vigente Statuto Provinciale approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.38 del 14.06.2007.
- \* la Legge 07 agosto 1990 n. 241 (Norme generali sull'azione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni.
- \* il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".
- \* la Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- \* il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- \* il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia dei dati personali).
- \* il D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
- \* la deliberazione n. 25 del 18 marzo 2009, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano delle azioni Positive per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 (codice delle Pari Opportunità);
- \* la deliberazione della Giunta Provinciale n. 83 del 05.07.2011 di approvazione della dotazione organica dell'Ente;
- \* il Regolamento per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 60 del 08.05.2008 e ss. mm. e ii.
- \* i vigenti CCNL di Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- \* la deliberazione n. 35 del 23.06.2011, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e il bilancio pluriennale 2011/2013.


**Richiamata** la propria determinazione n. 442 del 28.09.2011 avente per oggetto "Selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso lo Sportello "Work e pari opportunità" dell'Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Olbia Tempio. Approvazione atti e nomina vincitore".

**Preso atto** che la dott.ssa Soro Gerolama, nata a Ozieri il 30.09.1975, è risultata vincitrice della selezione per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto.

**Ritenuto** di conferire l'incarico alla dott.ssa Soro Gerolama.

**Considerato** che il suddetto incarico avrà una durata di mesi 6 (sei), eventualmente prorogabili per ulteriori mesi 6 (sei).

**Dato atto** che il relativo compenso è quantificato in complessivi € 9.000,00 per mesi sei (comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore), più gli oneri a carico dell'Amministrazione e finanziato con i fondi per l'espletamento dell'attività della Consigliera di parità, a norma dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 198/2006.



3

**Evidenziato che** la spesa per la suddetta assunzione non rientra nei limiti di spesa di personale ex articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), atteso che i fondi previsti per la relativa copertura fanno capo al Fondo per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 198/2006 finanziato con fondi del bilancio dello Stato, trasferiti alle Regioni.

**Atteso che** detto assunto è espressione del principio di carattere generale per cui sono da escludere dal computo delle spese agli effetti del limite di legge quelle spese di personale necessitate dall'adempimento di disposizioni normative o che, comunque, non incidono sul bilancio degli enti, perché oggetto di rimborso da parte di altro ente o perché a carico di altri finanziamenti comunitari o privati, occorrendo considerare solo gli oneri che comportano un effettivo aggravio per il bilancio dell'ente (cfr. Sez. Campania parere n. 259/2010, Sez. Piemonte parere n. 7/2011).

**Dato atto** che questo Ente rispetta le seguenti disposizione di legge in materia di divieto di assunzione a qualunque titolo:


1. l'art. 76 comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 concernente il divieto per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno;
2. l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, relativo al rispetto dell'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, non superiore al 40%;

**Accertato che** sono state rispettate le condizioni previste dall'articolo 6 del vigente regolamento provinciale contenente la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale:

**Rilevato che** ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito con Legge 03.08.2009, n. 102, la spesa in esame è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Considerato**, altresì, che le caratteristiche della collaborazione in argomento non consentono di qualificarla come incarico di studio, di consulenza e/o di ricerca, atteso che tali attività si contraddistinguono per i seguenti aspetti:

- ai sensi dell'articolo 5 del DPR 18.04.1994, n.338, gli incarichi di studio si qualificano per lo svolgimento di un'attività svolta nell'interesse dell'Amministrazione committente per l'esame di un particolare problema, finalizzata ad ottenere una relazione scritta nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;



- l'attività di ricerca si sostanzia in un'attività speculativa fondata su una preventiva programmazione da parte dell'Amministrazione;
- la consulenza concerne la richiesta di un parere ad esperti esterni.

**Ritenuto**, pertanto, che l'incarico in esame non sia soggetto alle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 e della Legge n. 266/2005, articolo 1, commi 9, 56, 57 e 173 (legge finanziaria 2006), in materia di incarichi di studio, di consulenza e ricerca.

**Atteso che** l'Ente non versa in condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e rispetta le disposizioni legate al patto di stabilità interno.

**Rilevato che:**

- l'incarico in esame è conferito nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 25 della legge n. 724/1994 e successive integrazioni e modifiche;
- non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

**Vista** la proposta di determinazione n.114 del 29.09.2011 del Responsabile del Servizio Dott. Pietro Soru e ritenuto di conformarsi al suo contenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma, 1, lettera e) della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

**Attesa** la propria competenza, ai sensi degli articoli 107, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 e 15 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Tutto** ciò premesso e considerato che costituiscono parte integrante del presente atto,

**D E T E R M I N A**


- di conferire**, per i motivi evidenziati in premessa, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa l'Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Olbia Tempio per lo svolgimento delle attività in attuazione del progetto "Work e pari opportunità" alla Dott.ssa SORO Gerolama , nata a Ozieri il 30.09.1975, con decorrenza 01 ottobre 2011;
- di dare atto** che il suddetto incarico avrà la durata di mesi 6 (sei), eventualmente prorogabili per ulteriori mesi 6 sei ;
- di dare atto** che per l'incarico è previsto un compenso di € 9.000,00 (comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore) più gli oneri a carico dell'Amministrazione, da imputare all'intervento n. 01.01.01.03, Capitolo 38 , gestione competenza del Bilancio 2011;



- d) **di dare atto che** la spesa per la suddetta assunzione non rientra nei limiti di spesa di personale ex articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), atteso che i fondi previsti per la relativa copertura fanno capo al Fondo per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 198/2006 finanziato con fondi del bilancio dello Stato;
- e) **di dare atto** che le modalità di svolgimento dell'incarico sono definite nel disciplinare specifico, riportato in allegato e che forma parte integrante del presente provvedimento;
- f) **di dare atto** che tra le parti verrà stipulato apposito accordo nel quale verranno indicati oltre la durata e al compenso gli oneri a carico delle parti stesse;
- g) **di procedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione del sito istituzionale di questo Ente;
- h) **di trasmettere** il presente atto al Dirigente del Settore 2 - Finanze e Bilancio per la parte di propria competenza e, per opportuna conoscenza, alla Consigliera provinciale di Parità e al Direttore Generale.



IL DIRIGENTE  
Dott. Giorgio SANNA





**Rep. N.**

**SCHEMA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E  
CONTINUATIVA**

In Olbia, addì xxxxxxxxx del mese di xxxxx dell'anno duemilaundici, presso la sede dell'Ente in Via Nanni, n. 41,

T R A

il Dott. Giorgio SANNA, nato a xxxxxxx (xx) il xxxxxxxxxx, per la sua qualità di Dirigente del Settore 3 dell'Amministrazione Provinciale di Olbia/Tempio, con sede in Olbia, via Nanni n.41, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale di Olbia/Tempio, che rappresenta ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

E

La dott/ssa xxxxxxxx nata a xxxxxxx (xx) il xxxxxxxx e residente a xxxxxxxxx (xx) Via xxxxxxxxx, n. xxx - C.F. xxxxxxxxxxxxxx, di seguito per brevità denominato "collaboratore/trice".

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento dell'Ente contenente "Disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale" approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.74 del 17 luglio 2009;
- la determinazione dirigenziale n. 381 del 11.08.2011, "Avvio di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso lo Sportello "Work e pari opportunità" dell'Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Olbia Tempio. Approvazione Bando e avvio procedimento";

- la determinazione dirigenziale n. 442 del 28.09.2011, “Selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso lo Sportello “Work e pari opportunità” dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Olbia Tempio. Approvazione atti e nomina vincitore”;
- il D. Lgs. n. 198/2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e in particolare l’art. 18 relativo al fondo per le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità.

DATO ATTO della necessità di regolare l’instaurazione del rapporto di lavoro di natura coordinata e continuativa per il conferimento dell’incarico collaboratore per le attività , presso i locali adibiti a “ SPORTELLO WORK E PARI OPPORTUNITÀ” sotto la direzione e il coordinamento della Consigliera di Parità della Provincia di Olbia Tempio, a mezzo di accordo tra le parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - (Oggetto del contratto)**

L’Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio conferisce al/lla Dott/ssa xxxxxxxx che accetta, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le attività dello sportello “Work e pari opportunità” sotto la direzione e il coordinamento della Consigliera di Parità della Provincia di Olbia Tempio, così specificate:

- predisposizione azione preparatoria e programmatica del progetto dello sportello;
- redazione di una mappa generale della distribuzione di donne e uomini della Provincia mediante la ricognizione dei dati e delle fonti esistenti;
- creazione di una banca dati sull’occupazione femminile nel territorio provinciale;
- redazione di una mappa generale dei servizi ed enti presenti nella Provincia;
- Attivazione e gestione di un servizio di accoglienza e di informazioni preliminari sul ruolo della Consigliera di Parità;
- Attivazione e gestione di un servizio di orientamento di primo livello attraverso attività di informazione e di orientamento sul mondo del lavoro, della formazione, della vita sociale e familiare e delle situazioni di discriminazioni sul lavoro;
- assicurare le informazioni sulla normativa inerente i temi della Pari Opportunità, sugli incentivi previsti per introdurre forme di flessibilità favorevoli alle donne, piani di azioni



positive in azienda, agevolazioni riservate alle donne per l'avviamento di attività autonome ;

- assicurare servizi di diffusione e promozione della cultura della Parità;
- Supporto alla attività generale dell'Ufficio della Consigliera di Parità.
- Gestione dell'informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

#### **Art. 2 - (Durata del contratto e sua risoluzione)**

Il presente incarico decorre dalla data del **01 ottobre 2011** e termina il **31 marzo 2012** per la durata di mesi 6 ( sei) eventualmente prorogabili per ulteriori mesi 6 (sei), qualora le esigenze progettuali, adeguatamente motivate, ne esigano la prosecuzione. In ogni caso, il contratto non potrà avere una durata superiore a dodici mesi.

Alla scadenza naturale fissata al punto che precede, il contratto si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di comunicazione alcuna.

Resta salva la facoltà di revoca dell'incarico, antecedentemente alla scadenza di cui al capoverso che precede, in presenza di situazioni motivate che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto, anche in relazione al venir meno del rapporto fiduciario.

La revoca è comunicata per iscritto al/lla collaboratore/ trice e decorre dalla data di ricezione da parte dello stesso della relativa comunicazione. Non spetta in tal caso al/lla collaboratore/ trice alcun indennizzo.


Resta facoltà dell'Ente esercitare unilateralmente il recesso anticipato ex articolo 2119, comma 1, del codice civile, in caso di superamento del tetto di spesa di personale programmato ex articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 ovvero imposto dai vincoli posti dal quadro normativo vigente nel tempo in materia di spesa di personale e di patto di stabilità, da intendersi quale giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

È in facoltà di entrambe le parti di risolvere il rapporto antecedentemente alla scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare per iscritto, anche a mezzo raccomandata a.r.

In nessun caso il rapporto di collaborazione può trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

#### **Art. 3 - (Modalità delle prestazioni)**

La collaborazione oggetto del presente contratto viene resa dal/lla collaboratore/ trice senza vincolo di subordinazione e con l'autonomia connessa allo specifico oggetto dell'incarico. Le prestazioni professionali prevedono articolazione della collaborazione per un massimo 30 (trenta) ore settimanali, di cui massimo 20 (venti) ore in attività di front office e massimo 10 (dieci) ore di in attività di back office, presso i locali adibiti a " SPORTELLO WORK E PARI OPPORTUNITÀ" sotto la direzione e il coordinamento della Consigliera di Parità della Provincia di Olbia Tempio. Gli orari di apertura dello sportello verranno individuati e fissati compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio della Consigliera di Parità e con gli orari di apertura al pubblico degli Uffici del Centro Servizi Lavoro ( CSL) della Provincia di Olbia.





Il committente mette a disposizione del /lla collaboratore/ trice l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il /la collaboratore/ trice potrà assentarsi per proprie necessità personali, in qualsiasi giorno, sempre dandone congruo preavviso al Committente, purché sia garantito il conseguimento degli obiettivi oggetto della collaborazione.

#### **Art. 4 - (Corrispettivo economico)**

Il/la collaboratore/trice, a fronte della propria collaborazione, percepirà un compenso comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore di € 9.000,00, il cui pagamento avverrà mensilmente, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione mediante visto sull'apposito report dell'attività svolta nel mese di riferimento, che il/la medesimo/a si obbliga a produrre all'amministrazione entro un termine congruo per consentire la predetta liquidazione. All'atto dell'erogazione del compenso l'Ente provvederà ad applicare le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di Legge. L'eventuale obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS è a carico del/lla collaboratore/trice che ne darà idonea comunicazione all'Ente. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Ente che dovrà dare idonea comunicazione al collaboratore/trice. Quest'ultimo/a è tenuto/a, altresì, a presentare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti.

#### **ART. 5 - (Incompatibilità)**

Il/la collaboratore/trice si impegna a comunicare eventuali future cause di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti da nuovi rapporti con Enti e/o Istituzioni e/o soggetti privati, pena l'immediata risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

#### **Art. 6 - (Maternità/ Paternità, malattia e infortunio)**

La maternità/ paternità, la malattia e l'infortunio del/lla collaboratore/trice non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. La sospensione del rapporto nelle cause indicate al primo periodo non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue comunque alla scadenza, salvo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007 art. 4.

#### **Art. 7 - (Tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)**

Nei confronti del/la collaboratore/trice saranno adottate tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 8 - (Responsabilità)**

Il/la collaboratore/trice svolgerà l'incarico concordato sotto la propria responsabilità e per questo si impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile. Il/la collaboratore/trice, venendo a conoscenza di informazioni di natura riservata di pertinenza dell'amministrazione committente, si impegna a non divulgarle sia nel corso che alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 9 - (Tutela dei dati personali)**



Il/la collaboratore/trice dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (T.U. in materia di privacy), unitamente a copia degli articoli da 7 a 10 del D. Lgs. medesimo ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

**Art. 10 - (Clausola di rinvio)**

Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo.

**Art. 11 - (Foro competente)**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Tempio Pausania.

**Art. 12 - (Bollo e registrazione)**

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente atto in caso d'uso sono a carico del/la collaboratore/trice.

Il presente atto, occupa cinque facciate, compresa la presente sin qui. Viene letto e confermato dalle parti contraenti e dalle stesse ritenuto conforme alla loro volontà e come appresso sottoscritto  
Letto, confermato e sottoscritto,

Olbia, li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**

**IL/ALLA COLLABORATORE/TRICE**

*Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dall'articolo 2, 5, 6, 8 e 11.*

**IL DIRIGENTE**

**IL/ALLA COLLABORATORE/TRICE**

